Articolo 8

Cooperazione di più aziende

[1] Se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della salute. Essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli.

[2] Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esigenze in materia di tutela della salute in seno alla propria azienda qualora gli conferisca, per quest'ultima, il mandato di:

a. pianificare, costruire, modificare o riassestare attrezzature di lavoro nonché edifici e altre costruzioni;
b. fornire attrezzature di lavoro oppure sostanze nocive alla salute;
c. pianificare o realizzare procedimenti di lavoro.

L'OPI contiene una disposizione identica per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 9 OPI).

Capoverso 1

Accade spesso che lavoratori di diverse aziende si trovino a lavorare insieme nello stesso spazio con la conseguente possibilità di mettersi reciprocamente in pericolo. Ciò capita spesso, ad esempio, in caso di lavori di costruzione, installazione e riparazione. I rispettivi datori di lavoro, o i loro rappresentanti (direttori di cantiere, capimastri, ingegneri con compiti direttivi, capi muratore, capi montatori, ecc.), devono accordarsi per coordinare i lavori in modo tale che i rischi per la salute siano noti a tutti e siano ridotti al minimo. Devono inoltre definire un piano d'urgenza e di pronto soccorso comune in caso d'infortunio (v. art. 36 OLL 3, pronto soccorso). In molti casi può essere utile designare un coordinatore specializzato che sia dotato delle competenze necessarie per sincronizzare le diverse attività in modo da evitare qualsiasi rischio. Sui cantieri, è opportuno che tali compiti di coordinamento siano assunti dal committente dei lavori o dal suo rappresentante (architetto, direzione lavori).

Sui cantieri bisogna provvedere in particolare al rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr, RS 832.311.141).

Prima di dare inizio ai lavori, i datori di lavoro o i superiori competenti delle diverse aziende dovranno accordarsi con il coordinatore responsabile sui lavori da eseguire nonché sulle condizioni di lavoro e sull'impiego di attrezzature di lavoro nocive per la salute. In assenza di coordinatore, il colloquio dovrà svolgersi direttamente tra i datori di lavoro interessati. Si dovrà garantire, in particolare, che ogni datore di lavoro venga informato - sia dal coordinatore, sia direttamente dagli altri datori di lavoro - dei pericoli legati alle diverse attività e dei provvedimenti atti a prevenirli. I datori di lavoro devono trasmettere queste informazioni ai loro dipendenti come pure ai lavoratori assunti temporaneamente (v. art. 10 OLL 3). Si deve impedire, in particolare, che emissioni di vapori, di radiazioni o di sostanze nocive per la salute - spesso inevitabilmente legate ai lavori - possano mettere in pericolo i lavoratori, anche quelli di altre imprese.

Capoverso 2

Se un datore di lavoro incarica una terza persona di pianificare, costruire, fornire o modificare nella sua azienda edifici, attrezzature di lavoro o anche procedimenti lavorativi, dovrà avvertirla esplicitamente riguardo ai pericoli per la salute e alle esigenze in materia di tutela della salute. E' consigliabile mettere per iscritto tali informazioni e inserirle se possibile con una corrispondente clausola in tutti i corrispondenti contratti di mandato o di acquisto.
Particolare cautela si deve avere nell'acquistare o nel ricevere sostanze nocive per la salute. In tali casi, è raccomandabile esigere contrattualmente dal fornitore il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e le schede di dati di sicurezza sulle misure necessarie per prevenire effetti nocivi per la salute nella manipolazione di queste sostanze. Sarà possibile, in tal modo, prevenire in larga misura la messa in pericolo dei lavoratori.

Anche in questo caso la responsabilità in materia di tutela della salute è del datore di lavoro. Ed è perciò nel suo proprio interesse controllare il rispetto delle esigenze in materia di tutela della salute al momento in cui riceve un prodotto o un dispositivo. In caso di dubbio, può chiedere l'intervento di un perito del competente Ispettorato del lavoro, della Suva oppure di un igienista del lavoro.
Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori dell'impresa incaricata vengano informati dei provvedimenti di tutela della salute da rispettare all'interno della sua azienda (v. art. 5 cpv. 1 OLL 3). Per le aziende che presentano un pericolo potenziale elevato, è raccomandabile svolgere corsi di istruzione veri e propri per i lavoratori delle imprese terze. L'accesso a determinati settori dell'azienda può essere subordinato alla frequenza di un corso di istruzione specifico.